

N. 11

DECRETO ESECUTIVO

PROCEDURE PRESCRITTE PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITO EDILIZIO PER BASSO REDDITO DELLO STATO, AI SENSI DELLA SEZIONE 42 DEL CODICE DI DIRITTO TRIBUTARIO DEGLI STATI UNITI

PREMESSO che la sezione 42 del Codice di diritto tributario degli Stati Uniti (“il Codice”) fissa un credito d'imposta federale per l'edilizia destinata a persone di basso reddito e che tale credito deve essere gestito dalle agenzie statali per l'edilizia (“Credito d'imposta edilizio per basso reddito-Low Income Housing Tax Credit”);

PREMESSO che il Codice autorizza il governatore di ciascuno Stato a fissare la formula per assegnare il limite di Credito d'imposta edilizio per basso reddito tra unità governative e altre autorità emittenti nello Stato;

PREMESSO che il Codice impone che l'assegnazione dei Crediti d'imposta edilizi per basso reddito sia coordinata da una singola agenzia statale per l'edilizia;

PREMESSO che il Codice impone a ciascuna agenzia che assegna i Crediti d'imposta edilizi per basso reddito (Low Income Housing Tax Credit) di preparare un piano di assegnazione qualificato, che indichi i criteri e le preferenze con cui saranno assegnati i Crediti d'imposta edilizi per basso reddito ai progetti;

PREMESSO che l'importo del Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito è fissato ai sensi della Procedura sul reddito per ogni anno di calendario, in base alla più recente stima della popolazione pubblicata dall'Ufficio per il censimento degli Stati Uniti;

PREMESSO che il Credito d'imposta edilizio per basso reddito deve essere assegnato in modo da ottenere il massimo beneficio pubblico, affrontando le necessità statali relative all'edilizia per basso reddito e agli incentivi per la rivitalizzazione delle comunità nelle aree disagiate dello Stato;

PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino quanto segue.

A. Definizioni

Nell'accezione adottata dal presente atto, i seguenti termini avranno i significati indicati di seguito:

1. “Codice” indicherà il Codice di diritto tributario degli Stati Uniti.
2. “Commissario” indicherà il Commissario per l'edilizia abitativa e la rivitalizzazione delle comunità.
3. “Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito (Low Income Housing Tax Credit Ceiling)” indicherà l'importo in dollari dell'assegnazione che l'autorità assegna allo Stato di New York, ai sensi della Procedura sul reddito indicata nel Codice per un anno di calendario.
4. “Credito d'imposta” indicherà il Credito d'imposta edilizio per basso reddito assegnato a specifici progetti ai sensi della Sezione 42 (b) del Codice.
5. “Piano di assegnazione qualificato statale” indicherà il piano che guiderà l'assegnazione e il monitoraggio del Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito, con modalità dirette ad affrontare le necessità edilizie statali e locali e, ove possibile, affrontare le più urgenti necessità edilizie statali e locali, alimentare la rivitalizzazione delle comunità, risparmiare spese per servizi sociali e assistenza pubblica e incidere positivamente lo sviluppo economico.
6. “Agenzia per il credito edilizio” (Housing Credit Agency) oppure “HCA” indicherà ogni agenzia per il credito edilizio statale o agenzia per il credito edilizio locale.
7. “Agenzia per il credito edilizio statale” (State Housing Credit Agency) indicherà la Divisione dello Stato di New York State per l'edilizia abitativa e la rivitalizzazione delle comunità o qualsiasi altra agenzia, unità governativa o azienda di pubblica utilità dello Stato di New York interessata all'edilizia e designata dal Commissario quale HCA, nell'accezione adottata nella sezione 42 (h) (7) (A) del Codice. La Divisione per l'edilizia abitativa e la rivitalizzazione delle comunità costituirà la principale HCA dello Stato di New York.
8. “Agenzia per il credito locale” (Local Credit Agency) o “LCA” indicherà ogni sottodivisione politica o qualsiasi altra unità governativa locale o autorità emittente, interessata all'edilizia e designata dal Commissario quale HCA, nell'accezione adottata nella Sezione 42 (h) (7) (A) del Codice.

B. Assegnazione del tetto di credito edilizio per basso reddito

1. Il Commissario, in conformità con il Piano di assegnazione qualificato statale, assegnerà il Tetto annuale del Credito edilizio per basso reddito alle agenzie di credito edilizio statali e locali.
2. Il Commissario monitorerà le assegnazioni di Crediti d'imposta per garantire che almeno il 10% del complessivo Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito sia riservato e accantonato per l'utilizzo da parte di organizzazioni non a scopo di lucro qualificate che partecipano in modo sostanziale allo sviluppo e all'operatività dei progetti. Il Commissario può aumentare l'assegnazione del Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito al fine di garantire mezzi sufficienti per attuare un programma completo di attività di credito e prevedere iniziative innovative per affrontare le necessità edilizie statali e locali.
3. Le agenzie di credito edilizio statali e locali che intendono ricevere un'assegnazione iniziale del Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito devono presentare la domanda al Commissario, secondo quanto specificato dal Commissario entro il 1° gennaio di ciascun anno di calendario. La domanda deve comprendere:
 - a. un piano di assegnazione qualificato, secondo la definizione del Codice;
 - b. una richiesta di assegnazione del Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito coerente rispetto al piano di assegnazione qualificato;
 - c. l'attestazione che saranno intrapresi tutti i passi necessari per adempiere alle responsabilità di una HCA, descritte nel Codice la certificazione che il richiedente si conformerà a tutte le procedure e alla linee guida promulgate dal Commissario;
 - d. ogni altra informazione che il Commissario possa richiedere.
4. Il Commissario effettuerà un'assegnazione iniziale del Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito alle HCA entro trenta giorni dal ricevimento delle domande delle HCA, come precedentemente specificato, ed entro il 15 febbraio di ogni anno di calendario oppure appena possibile dopo tale data. Il Commissario, di volta in volta, può effettuare ulteriori assegnazioni alle agenzie di credito dalla Riserva di Stato.

5. Dopo aver ricevuto un'assegnazione del Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito dal Commissario, ciascuna HCA dovrà presentare al Commissario il 1° luglio di ogni anno di calendario una relazione sui progressi del suo programma, che dovrà comprendere un rendiconto dell'importo del suo Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito che si prevede rimanga inutilizzato. Il 15 settembre oppure appena possibile dopo tale data, ogni Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito che secondo il Commissario è probabile rimanga inutilizzato tornerà alla Riserva di Stato per essere riassegnato da parte del Commissario.

C. Procedure e linee guida

Il Commissario è autorizzato a fissare procedure e linee guida per attuare le disposizioni del presente decreto. Tali procedure e linee guida indicheranno l'importo del Tetto del Credito d'imposta edilizio per basso reddito per lo Stato e forniranno una guida alle HCA per la presentazione della domanda di assegnazione e la presentazione delle relazioni e delle certificazioni sufficienti a consentire al Commissario di redigere ogni relazione prevista dalla Sezione 42 del Codice e dal presente Decreto esecutivo. Tali procedure e linee guida possono riguardare i costi di elaborazione e monitoraggio e qualsiasi altra materia ritenuta opportuna dal Commissario.

D. Efficacia

Nessun elemento contenuto nel presente decreto sarà considerato sostituzione, variazione o pregiudizio rispetto a qualsiasi disposizione della Legge o eventuali regolamentazioni promulgate in base alla stessa. Il Decreto esecutivo N.135, emanato il 27 febbraio 1990, è con il presente atto revocato e sostituito dal presente Decreto esecutivo, con decorrenza dalla data di quest'ultimo.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì due marzo

duemilaundici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore